



Dichiarazione UE di Conformità (PPWR – Allegato VIII)

Pallets ed imballaggi industriali in legno non destinati e non progettati per il diretto contatto con gli alimenti, identificati dal codice pallet/modello.

1. Informazioni sul Fabbrikante (Articolo 3, paragrafo 13).

Ragione sociale: Az tech srl

Sede legale (indirizzo): Nucleo Tagliata 43 Racconigi CN

Sede amministrativa (indirizzo): Nucleo Tagliata 43 Racconigi CN

E-mail: info@aztech.it

2. La presente dichiarazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del Fabbrikante dell'imballaggio.

3. Descrizione dell'imballaggio

Identificazione dell'imballaggio

Numero identificativo univoco dell'imballaggio: AZT 09/2026

Tipo di imballaggio ai sensi dell'Articolo 3:

☐ Primario (Paragrafo 1, punto 5)

☐ Secondario (Paragrafo 1, punto 6)

☒ Terziario (Paragrafo 1, punto 7)

☐ Componente d'imballaggio (Paragrafo 1, lettera a)

Indicare il N° categoria di imballaggio ai sensi dell'Allegato II, Tabella 1: 23

Materiale di imballaggio predominante (es. carta, plastica, legno, ecc.): legno

Formato (a titolo illustrativo e non esaustivo) ai sensi dell'Allegato II, Tabella 1: Pallet in legno

Articolo 5 – Requisiti per le sostanze contenute nell'imballaggio*

Il fabbricante sopra indicato si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio oggetto della presente dichiarazione ai requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2025/40.

Il fabbricante conferma altresì che, il materiale di imballaggio fornito:

fatte salve le restrizioni relative alle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e le misure specifiche per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, non applicabili nel caso di specie, la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non supera i 100 mg/kg (aggiornato al 19/12/2024);

è concepito in modo tale da ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione – anche nelle emissioni e in tutti i materiali derivanti dalla gestione dei rifiuti, quali materie prime secondarie, ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento e da limitare gli impatti ambientali negativi causati dalle microplastiche;

venga adeguato tempestivamente alla luce di nuove conoscenze relative alle sostanze che destano preoccupazione, nel rispetto delle caratteristiche garantite, in particolare nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2025/40 o sulla base dei risultati delle proprie valutazioni dei rischi, non sia compromesso né il riutilizzo né il riciclaggio, né sorgano rischi per la salute o l'ambiente e non si verifichino svantaggi per l'utilizzatore.

Il componente dell'imballaggio contiene sostanze pericolose, inclusi piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente o altre sostanze che destano preoccupazione (incluse le PFAS)?

No ☒

Sì ☐

AZ tech S.r.l.

Nucleo Tagliata, 43 - 12035 RACCONIGI (CN) Telefono +39 0172 813224 Fax +39 0172 813886

Capitale Sociale € 100.000 i.v. – Partita IVA 03648340044

www.aztech.it - info@aztech.it aztech@pec.it

Se la risposta è "Sì", fornire dettagli sulle sostanze che destano preoccupazione presenti nell'imballaggio e specificarne la concentrazione nella tabella seguente, espressa in mg/kg.

Nome della sostanza	Concentrazione (mg/kg)*

*La concentrazione totale di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente deve essere inferiore a i 100 mg/kg, i limiti dei PFAS non si applicano trattandosi (l'imballaggio non è un Food Contact Packaging)

Sulla base delle dichiarazioni e delle evidenze disponibili, non risultano dichiarate sostanze comprese nella Candidate List REACH in concentrazione superiore allo 0,1% in peso nell'articolo. Tale formulazione non equivale a una dichiarazione di assenza assoluta di SVHC e deve essere riesaminata in caso di aggiornamento della Candidate List, modifica della formulazione o variazione del fornitore.

Per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, il limite complessivo applicabile è pari a 100 mg/kg. Per PFAS e sostanze fluorurate, le conclusioni sono formulate esclusivamente entro il campo di validità dei rapporti e delle dichiarazioni disponibili per i singoli fornitori, componenti e campioni.

Nel perimetro attualmente documentato non emergono superamenti dei limiti dell'articolo 5 nei campioni sottoposti a prova.

Articolo 6 – Riciclabilità*

L'imballaggio è riciclabile? («riciclabilità»: la compatibilità dell'imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su scala e all'uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie. Art- 3 punto 38)

Sì ☒ Separatamente

No ☐

Articolo 7 – Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica

Tutte le parti in plastica degli imballaggi immesse sul mercato contengono la percentuale minima di materiale riciclato proveniente dai rifiuti plastici post-consumo (obbligatorio dal **1° gennaio 2030**).

L'imballaggio in plastica contiene la percentuale minima di materiale riciclato in plastica oppure è previsto di includerla nelle future revisioni o sviluppi del prodotto?

Sì ☐

No ☒

Se si allegare idonea documentazione a supporto. (Es. **UNI EN 15343, Plastica Seconda Vita (PSV), Recycled Plastics Traceability**)

Articolo 8 – Materie prime di origine biologica negli imballaggi in plastica

Entro il **12 febbraio 2028**, la Commissione Europea valuterà l'introduzione di obiettivi e requisiti per il contenuto di origine biologica negli imballaggi di plastica.

L'imballaggio in plastica contiene una percentuale di materiale di origine biologica oppure è previsto includerla nelle future revisioni o sviluppi del prodotto?

Sì ☐

No ☒

Se si allegare idonea documentazione a supporto.

Articolo 9 – Imballaggi compostabili

Entro il **12 febbraio 2028**, il produttore dovrà garantire il rispetto dei requisiti di compostabilità applicabili secondo il seguente articolo.

AZ tech S.r.l.

Nucleo Tagliata, 43 - 12035 RACCONIGI (CN) Telefono +39 0172 813224 Fax +39 0172 813886

Capitale Sociale € 100.000 i.v. - Partita IVA 03648340044

www.aztech.it - info@aztech.it aztech@pec.it



L'imballaggio è attualmente compostabile o è previsto il rispetto di questi requisiti in future revisioni o sviluppi del prodotto?

Sì ☐

No ☒

Se si allegare idonea documentazione a supporto (certificazione UNI EN 13432)

Articolo 10 – Minimizzazione dell'imballaggio

Entro il 1° gennaio 2030, il produttore o l'importatore dovrà assicurarsi che gli imballaggi immessi sul mercato siano progettati in modo tale che il loro peso e volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, considerando la forma e il materiale di cui sono fatti.

L'imballaggio è stato progettato al fine di minimizzare peso e volume garantendo le funzionalità?

Sì ☒

No ☐

Articolo 11– Riutilizzabilità (ove applicabile) *

L'imballaggio è riutilizzabile se rispetta i requisiti stabiliti in questo articolo.

L'imballaggio è riutilizzabile o il rispetto dei requisiti è previsto per future revisioni o sviluppi del prodotto?

Sì ☐

No ☒ Non riutilizzabile se compromesse le caratteristiche di idoneità

Articolo 12 – Etichettatura dell'imballaggio*

Entro il 12 agosto 2028, il packaging dovrà riportare le informazioni armonizzate sull'etichettatura richieste dall'articolo 12 del PPWR, inclusa l'indicazione della composizione dei materiali per facilitarne la corretta raccolta e selezione. **Alla data odierna, l'imballaggio deve assolvere agli obblighi cogenti di etichettatura ambientale (specifica per ogni stato Europeo, In Italia Art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche)**

Queste informazioni sono già presenti sull'etichetta o la loro implementazione è prevista per future revisioni o sviluppi del prodotto?

Sì ☒

No ☐

4. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 3 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione (riferimento agli altri atti dell'Unione applicati).

Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

ISPM n.15 - Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (L'ISPM n.15 è il quindicesimo Standard dell'IPPC - International Plant Protection Convention) ove applicabile.

5. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o alle specifiche comuni utilizzate oppure riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità

Requisiti essenziali sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio applicabili nella fase transitoria.

UNI EN 13430:2005 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali (Packaging – Requirements for packaging recoverable by material recycling.)

UNI EN 13427:2005 – Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Packaging – Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste.)



UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte (Requirements specific to manufacturing and composition – Prevention by source reduction).

6. Coinvolgimento dell'Organismo Notificato (ove applicabile)

Non applicabile

7. Informazioni aggiuntive

La documentazione tecnica di supporto, comprensiva di dati analitici, informazioni di filiera e valutazioni progettuali, è conservata presso il fabbricante e sarà resa disponibile alle autorità competenti su richiesta.


AZ tech S.r.l.

Data e firma – Fabbricante